

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4297 del 24/07/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ART. 28 - CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (RE), LOCALITA' GAZZATA. PROCEDIMENTO RE06A0043 - SINADOC 37085/2024. TITOLARI: S.A.P.I. SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4455 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ART. 28 - CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **INDUSTRIALE** DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **SAN MARTINO IN RIO (RE)**, LOCALITA' **GAZZATA**. PROCEDIMENTO RE06A0043 - SINADOC 37085/2024.
TITOLARI: **S.A.P.I. SPA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
 - la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
 - la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia; **PRESO ATTO** della domanda presentata in data 21/05/2024 da S.A.P.I. spa, con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), C.F./P.Iva 00155900368, con cui è stato chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al procedimento RE06A0043.
- ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo dell'istanza suddetta, da cui si evince che S.A.P.I. spa possiede ora in locazione finanziaria l'utilizzo dell'immobile di proprietà di Nuova Campari spa.

ACCERTATO che, il richiedente:

- ha corrisposto le spese di istruttoria;
- è in regola con i pagamenti dei canoni dal 2018 al 2025;
- ha versato l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione.

DETERMINA

- di confermare a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, **S.A.P.I. spa**, con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), C.F./P.Iva **00155900368**, subentrante a Campari spa, titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al procedimento RE06A0043.
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, i subentranti si assumono l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
- di confermare la durata della concessione fino al **31 dicembre 2026**;
- di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **30,0 l/s** per un volume complessivo annuo di **350000 m³** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare;
- di dare atto che la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2487,68 €, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99, è stata versata;
- di esprimere il proprio **Nulla Osta** allo svincolo della somma di 2071,67 € versata da Nuova Campari spa in data 28/02/2013 (1925,50 €) e poi in data 01/06/2017 (146,17 €) ;

DI DARE ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- che l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, Dlgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
- che secondo quanto previsto dal il Dlgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore

delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **S.A.P.I. spa**, C.F./P.Iva **00155900368**. Codice procedimento: RE06A0043.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo sito in Comune di San Martino in Rio (RE), località Gazzata, su terreno di proprietà di Fraer Leasing spa, a ciò consenziente, sito al foglio 26 mappale 39.
2. Il pozzo ha profondità di 227 m dal p.c. con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di 500 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 60,0 kW avente una portata di 30,0 l/s. Coordinate UTM-RER X = 640.623 Y = 950.319.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio del processo di lavorazione con un consumo annuo di **350000 m³** e una portata complessiva di **30,0 l/s**.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'anno 2025 il canone è determinato in **2487,68 €**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza;
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2487,68 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può

incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione rimane valida fino al **31 dicembre 2026**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto a trasmettere il**

volume di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all' Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza

corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Il sottoscritto Rinaldi Piero, C.F. RNLPRI56C19F257E, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti di S.A.P.I. spa, C.F./P.Iva 00155900368, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.